Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 50

(Disposizioni generali)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.

(1)(5)

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

(6)

3. Le funzioni del responsabile unico del progetto sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

(3)(4)(7)(8)(12)

4. La Giunta regionale approva il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio

competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.

(2)(9)(13)

5. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

(10)

6.

(ABROGATO)

(11)

6 bis. Per le opere di competenza degli EDR in materia di edilizia scolastica e viabilità, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), presentato dalla Stazione appaltante, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture.

(14)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
- 2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
- **3** Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012, con effetto dall'1/1/2013.
- **4** Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012, con effetto dall'1/1/2013.
- 5 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014

- 6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
- 7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
- 8 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
- 9 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
- 10 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
- 11 Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
- 12 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
- 13 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 3, lettera a), numero 1), L. R. 12/2024, con effetto dall'1/1/2025.
- **14** Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera a), numero 2), L. R. 12/2024, con effetto dall'1/1/2025.